

- (9) La raccomandazione comune prevede tre esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano fondate argomentazioni in relazione alla difficoltà di conseguire un aumento della selettività e ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede è opportuno stabilire le esenzioni *de minimis* in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (10) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare e reti a strascico, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (11) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (12) L'esenzione *de minimis* per il nasello, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le ulteriori informazioni fornite in materia di selettività non contenevano elementi di prova supplementari atti a dimostrare che la selettività è molto difficile da conseguire per i mestieri interessati. Sarebbe pertanto necessario condurre ulteriori studi volti a fornire una migliore giustificazione di questa esenzione. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017, ossia per un solo anno, e a condizione che gli Stati membri forniscano migliori informazioni a suo sostegno che saranno valutate dallo CSTEP.
- (13) Occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (14) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi (*)]: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, anteriormente al 1° maggio 2017, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite anteriormente al 1° settembre 2017.

(*) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.

